Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 120° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 maggio 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 395ª seduta pubblica per giovedì 31 maggio 1979, alle ore 9,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(5002)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annunci di richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogata la legge n. 513 dell'8 agosto 1977, "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica", limitatamente all'art. 29 ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cavour, 17, sede dell'Unione popolare per la libertà.

(4999)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogata la legge n. 10 del 28 gennaio 1977, " Norme per la edificabilità dei suoli" ? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, piazza Cavour, 17, sede dell'Unione popolare per la libertà.

(5000)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979 registro n. 13 Difesa, foglio n. 206

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIANI Pietro, nato il 3 marzo 1942 a Manfredonia (Foggia), capitano s.p.e. della guardia di finanza. — Fuori servizio, entrato in una gioielleria ed accortosi che vi si stava perpetrando una rapina a mano armata da parte di più individui, con slancio generoso e sprezzo del pericolo, affrontava decisamente uno dei criminali, noto pregiudicato, riuscendo dopo aspra colluttazione ad immobilizzarlo contribuendo così alla sua cattura nonostante il rapinatore esplodesse ripetuti colpi di pistola nel tentativo di liberarsi. Il suo fulmineo e risolutivo gesto sconvolgeva il piano degli altri malviventi che, sorpresi e disorientati, si davano a precipitosa fuga. Esempio di alto senso del dovere e di consapevole coraggio. — Palermo, 16 settembre 1978.

CROCE

FALCONE Domenico, nato a Niscemi (Caltanissetta) il 28 maggio 1952, carabiniere della legione carabinieri di Messina. — In licenza nel comune di origine, transitando in abito civile nei pressi di istituto di credito ed accortosi che tre rapinatori armati e travisati vi avevano fatto irruzione, raggiungeva di corsa la vicina caserma dell'Arma e, unitosi spontaneamente al sottufficiale comandante e ad altri due militari, incurante del pericolo incombente, accorreva sul posto, contribuendo validamente al positivo esito dell'operazione di servizio che si concludeva, dopo violento conflitto a fuoco, con il ferimento e l'arresto dei malviventi, nonché col recupero dell'intera refurtiva, ammontante a dodici milioni di lire, e col sequestro di un fucile automatico a canne mozze, una pistola e relativo munizionamento. — Niscemi (Caltanissetta), 6 aprile 1978.

(5001)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Fonni.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fonni (Nuoro) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

La sezione di Nuoro del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 9386 del 20 marzo 1979, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il predetto comune a provvedere all'approvazione del bilancio entro dieci giorni dalla data del provvedimento medesimo.

Scaduto infruttuosamente detto termine, l'organo regionale di controllo, con decreto n. 4009 del 3 aprile 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 10 e 12 aprile 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere entro il termine di giorni due, a decorrere dalla data della prima convocazione, alla approvazione del bilancio di previsione 1979 con l'espressa avvertenza che, in caso di persistenza nella inadempienza al predetto obbligo, si sarebbe proceduto alla nomina del commissario *ad acta*.

Essendo andate deserte tali due adunanze consiliari, il commissario *ad acta*, nominato dall'organo regionale di controllo, provvedeva, in data 18 aprile 1979, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Nuoro ha proposto, quindi, lo scioglimento del predetto consiglio comunale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fonni (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Lavra.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Fonni (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fonni (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Lavra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4707)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Siniscola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Ed invero, essendo scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, la sezione di Nuoro del comitato regionale di controllo, con provvedimento in data 23 marzo 1979, assegnava al predetto comune un termine di dieci giorni, decorrenti dalla ricezione del provvedimento stesso per provvedere al suddetto adempimento.

Decorso, infruttuosamente, anche detto termine, la stessa sezione, con provvedimento in data 3 aprile 1979, disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per

i giorni 10 e 12 aprile 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per provvedere, entro il termine di giorni due, decorrenti dalla data della prima convocazione, all'approvazione del bilancio di previsione.

Entrambe le sedute andavano però deserte.

La sezione di controllo summenzionata, con provvedimento n. 12980 del 13 aprile 1979, procedeva, quindi, alla nomina di un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

In data 19 aprile 1979 il predetto commissario approvava il bilancio con deliberazione n. 18.

Il prefetto di Nuoro ha proposto quindi, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1979, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 del 1969 — prorogati in base all'art. 11 della citata legge n. 843 del 21 dicembre 1978 — entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gerardo Conforti.

Roma, addì 9 maggio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) non è riuscito a provvedere, nei termini prescritti dalla legge, all'approvazione del bilancio di previsione 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siniscola (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardo Conforti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto sino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

ROGNONI

(4708)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di membri effettivi e di membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota datata 26 gennaio 1979, con la quale la Federbraccianti fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i signori Maria Vitiello, Luigi Palma, Pietro Di Sarno, Antonio Gentile, rappresentanti effettivi, e i signori Giovanni Nunziata e Massimino De Vito, rappresentanti supplenti, tutti dimissionari, rispettivamente, con i signori Eufrasia Lepore, Nelio Silvestri, Giovanni Renga, Alfonso Grassi e i signori Maria Giugliano e Giuseppe Iuliano;

Decreta:

I signori Eufrasia Lepore, Nello Silvestri, Giovanni Renga, Alfonso Grassi e i signori Maria Giugliano e Giuseppe Iuliano sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e membri supplenti della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quali rappresentanti della Federbraccianti in sostituzione dei signori Maria Vitiello, Luigi Palma, Pietro Di Sarno, Antonio Gentile e i signori Giovanni Nunziata e Massimino De Vito, tutti dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4340)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978, di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota n. 3377 del 6 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Pisa fa presente la necessità di nominare quale presidente della citata commissione, la dott.ssa Giuliana Germani, attuale direttore dell'ufficio medesimo, in sostituzione del dott. Pasquale Magarò, collocato a riposo;

Decreta:

La dott.ssa Giuliana Germani è nominata presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pisa, in sostituzione del dott. Pasquale Magarò, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4333)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Determinazione delle modalità di variazione semestrale del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale, e fissazione dello stesso per il semestre gennaio-giugno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge n. 234 con il quale, fra l'altro, si dispone che:

a) il tasso massimo di riferimento sarà fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) detto tasso, successivamente, si modificherà automaticamente a scadenze semestrali, in connnessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di credito, secondo modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 237709 del 12 agosto 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 336 del 1° dicembre 1978 con il quale il tasso d'interesse massimo iniziale da applicarsi alle operazioni di cui alla legge sopraindicata è stato fissato nella misura del 15,50%;

Considerato che, in base al sopraccennato art. 2 della legge n. 234, occorre procedere alla determinazione delle modalità delle variazioni automatiche del suddetto tasso massimo di riferimento;

Ritenuto che la determinazione del tasso massimo di riferimento è effettuata in relazione:

a) al costo della provvista sostenuto dagli istituti di credito;

b) alla commissione riconosciuta agli istituti di credito per oneri connessi alla loro attività;

Considerato che, in analogia a quanto praticato per altri settori del credito agevolato, il costo della provvista sostenuto dagli istituti può ritenersi pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei mesi precedenti alla determinazione del tasso massimo, mentre la commissione riconosciuta agli istituti medesimi per oneri connessi alla loro attività può essere determinata sulla base dei dati risultanti dai conti economici e dai dati di situazione degli istituti secondo una metodologia intesa a rilevare l'incidenza della spesa per lira intermediata;

Considerato, altresì, che la somma delle due sopraindicate componenti — costo per l'emittente e commissione per oneri accessori — rappresenta il tasso massimo da determinare ai sensi della menzionata legge n. 234, per cui le variazioni di detto tasso massimo sono dovute semestralmente alla prima componente (costo per l'emittente) e annualmente anche alle eventuali modifiche riscontrate nella seconda componente (commissione per oneri accessori);

Vista la lettera in data 19 dicembre 1978 con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo medio di provvista dei fondi per il settore industriale, cui si è sempre fatto riferimento per la determinazione del tasso massimo, è pari al 13,45% e la commissione onnicomprensiva, per lo stesso settore, è pari all'1,90% per l'anno 1979;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, si modificherà automaticamente con periodicità semestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni obbligazionarie dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nei quattro mesi precedenti a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del comma successivo.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, quindici giorni prima dell'inizio del semestre successivo nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata — data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo — sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del semestre cui si riferisce.

Art. 2.

La commissione onnicomprensiva, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno, anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione dal tasso massimo di interesse, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del semestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 3.

Le modifiche automatiche del tasso massimo di interesse in dipendenza del variare periodico del costo di provvista dei fondi avranno inizio a partire dal semestre luglio-dicembre 1979, con le modalità indicate all'art. 1.

Art. 4.

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, è determinato per il semestre gennaio-giugno 1979, nella misura del 15,35 % annuo costituito come segue:

a) 13,45 % quale costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 220

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Sostituzione di un membro del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto 14 aprile 1976 con il quale, tra l'altro, è stato ricostituito il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Vista la nota n. 508/029819 del 7 febbraio 1979, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato la dott.ssa Marta Gattinara per la nomina di membro supplente del collegio dei sindaci suddetto, in rappresentanza delle imprese mandanti, in sostituzione del dott. Antonio Lanza dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Marta Gattinara è nominata membro supplente del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio in rappresentanza delle imprese mandanti, in sostituzione del dott. Antonio Lanza dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3976)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soca S.a.s., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata (v.d. 02.01) di origine e provenienza Argentina, la ditta Soca di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ 24.945 di cui al mod. *B*-Import n. 6244271 rilasciato dalla Banca commerciale italiana di Roma in data 27 maggio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 22 agosto 1977 con un ritardo, quindi, di ventisei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706708 del 19 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le motivazioni addotte dalla ditta e cioè che il ritardo in questione sarebbe stato determinato dalla particolare complessità delle operazioni relative all'ottenimento del certificato d'importazione e delle autorizzazioni sanitarie, non sono idonei a giustificare il mancato perfezionamento dell'operazione in quanto la ditta, importatrice abituale, avrebbe dovuto avere sufficiente conoscenza dei tempi della procedura per la certificazione sanitaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 24 ottobre 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Soca di Roma mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ 24.945 di cui al mod *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(4551)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXII Fiera internazionale della casa », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXII Fiera internazionale della casa », che avrà luogo a Napoli dal 20 giugno al 1° luglio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 31 gennaio 1978, 10 maggio 1978, 3 luglio 1978, 27 settembre 1978 e 29 gennaio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4893)

ORDINANZA MINISTERIALE 4 maggio 1979.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale dell'anno scolastico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 5 maggio 1975 che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1978-79;

Ordina:

Art. 1.

Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1978-79, è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: domenica 1° luglio, ore 9 presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità. La riunione preliminare proseguirà lunedì 2 luglio 1979.

Prima prova scritta: martedì 3 luglio, ore 8,30; durata della prova: ore 6.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: mercoledì 4 luglio, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, com-

pleterà l'esame dei fascicoli e dei « curricula » dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Inizio delle prove orali integrative: le prove orali integrative avranno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il quinto dal termine delle prove scritte. I candidati privatisti saranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità.

Inizio colloqui: il giorno stesso delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglierà, con deliberazione debitamente verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo, sosterranno il colloquio di maturità.

Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione darà inizio ai colloqui di maturità concernenti i candidati interni, i quali saranno raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi sarà stabilita per sorteggio.

Anche i candidati interni saranno convocati giornalmente per il colloquio in numero non inferiore a cinque.

Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione darà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invierà copia al provveditore agli studi.

La seconda materia oggetto del colloquio di maturità, scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo, dovrà quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. Sarà cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: martedì 17 luglio 1979 (prima prova) ore 8,30; mercoledì 18 luglio 1979 (seconda prova) ore 8,30.

Ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive) il giorno successivo al termine delle prove scritte: giovedì 19 luglio 1979.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.
Materie di esame

Per gli esami di maturità professionale del corrente anno scolastico 1978-79 la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della allegata tabella *A*.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal calendario e dalla commissione giudicatrice le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Laddove per le materie oggetto di seconda prova scritta o di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno o esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione esaminatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Negli istituti professionali statali con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua slovena della provincia di Bolzano nonché negli istituti della regione autonoma della Valle d'Aosta con lingua d'insegnamento francese, le materie oggetto del colloquio di cui al secondo comma, sono indicate nella tabella *A*, colonna III.

Art. 3.
Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, abbiano funzionato classi terminali dei corsi sperimentali post-qualifica.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali di cui al precedente comma.

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nell'apposita circolare n. 1426/300 del 3 marzo 1979.

Il Ministero si riserva di determinare, sulla base delle domande raccolte, le sedi principali e le sedi aggiunte di esame.

Possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte che per i colloqui, gli istituti professionali statali, indipendentemente dal numero dei candidati, e quelli pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano un numero di candidati non inferiori a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Art. 4.
Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso sperimentale, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro

elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera « *f* » dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettere *a*) del n. 1) o n. 2) del successivo art. 17.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso » « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 4, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti degli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza, del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compreso il membro interno. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto del colloquio o di prove orali integrative.

I commissari aggregati nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

Dei membri aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio e partecipano a tutte le operazioni di esame.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente alle materie tecniche.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dalla utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esami dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nel corso sperimentale nonché gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonché i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

La commissione dovrà altresì prendere in considerazione i titoli di studio d'istruzione superiore presentati dai candidati sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

Art. 11.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati esterni (privatisti), coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso sperimentale, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso sperimentale stesso.

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi sperimentali post-qualifica è regolata come segue:

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore d'automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Installatore di impianti idrotermo-sanitari Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti telefonici Disegnatore di carrozzeria Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti distribuzione carburanti Meccanico agrario (sezione triennale) Assistenti di tessitura Meccanico fresatore
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Apparecchiatore elettronico Montatore e riparatore di apparecchi radio Montatore e riparatore di apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica Tecnico di sistemi digitali per procedure automatizzate
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Decoratore Forgiatore Modellista-formatore
Chimico delle industrie ceramiche	Chimico ceramista
Tecnico delle industrie grafiche	Fotoincisore Litoimpressore Fotolitografo Tipocompositore Tipoimpressore Fotoriproduttore Fotografo
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Riparatore di automezzi Montatore di automezzi
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegnatore e tecnico del mobile Arredatore e tecnico espositore Falegname Mobiliere (ebanista) Addetto agli uffici per l'architettura e l'arredamento Assistente all'industria del legno
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Odontotecnico	Odontotecnico
Ottico	Ottico
Tecnico di radiologia medica	Tecnico di radiologia medica
Tecnico per la cinematografia e la televisione	Tutte le qualifiche dell'Istituto per la cinematografia e la televisione
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alla contabilità d'azienda (e contabile d'azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda)

Corso sperimentale	Qualifiche che consentono l'iscrizione
	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Analista contabile . . .	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria di albergo Accompagnatrice turistica Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)
Operatore turistico . .	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto ai servizi alberghieri Addetto alla portineria d'albergo Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale) Addetto alla contabilità di azienda
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista
Tecnica della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sez. triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Addetto alla conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari

Agli esami di maturità professionale, inoltre, sono ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 2 luglio 1979 e siano in possesso della licenza di scuola media ovvero di un qualsiasi diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, indipendentemente dall'obbligo dell'intervallo di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che compiano il 23° anno di età nell'anno solare in corso, sono ammessi agli esami di maturità professionale indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio.

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alla penultima classe dei corsi sperimentali post-qualifica presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il termine del 15 marzo previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Pertanto, la abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero, quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale), a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

Nel corrente anno scolastico possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi nati negli anni 1959, 1960 e 1961, nonché i candidati privatisti nati nell'anno 1961, i quali comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1979 o 1980.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dagli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1959 purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa l'ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla Direzione generale dell'istruzione professionale — Divisione III, entro il 26 maggio 1979 i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 7 luglio 1979.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che, in seguito a grave malattia, da accertare con visita fiscale, o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, non abbiano potuto partecipare alle prove scritte, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 7 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad un'unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie.

A completamento del diario pubblicato, sarà affisso all'albo dell'istituto l'elenco dei candidati con l'indicazione, a fianco di ciascun nome, delle materie su cui verterà il colloquio.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

I candidati, al momento in cui indicheranno la disciplina di loro scelta, dovranno anche precisare su quale delle due lingue straniere studiate intendano sostenere l'esame, nella eventualità che la commissione decida di far loro sostenere il colloquio su una lingua straniera.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo il giorno successivo secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi sperimentali annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale nonché per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico, sulle materie di insegnamento del corso sperimentale che non formano oggetto della seconda prova scritta e che non siano comprese tra le due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto;

2) per i corsi sperimentali biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, nonché per i candidati forniti di titolo legale valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di ottico e di tecnico di radiologia medica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso sperimentale precedenti all'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso sperimentale, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alle lettere *b*) del n. 1 e *c*) del n. 2 le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di

abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento sia del corso di qualifica che dei corsi di maturità professionale post-qualifica dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso.

Per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diplomi di laurea, diploma rilasciato dalla I.S.E.F., diplomi di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative avverrà oltre che con i criteri stabiliti dai precedenti commi *a*), *b*), *c*), anche sulla base degli esami superati.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegiabilità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati prendono parte, a pieno titolo o con voto meramente consultivo, a norma del precedente art. 8, alle sole deliberazioni relative ai candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere la idoneità all'ultima classe.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18 e, per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento vanno comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazione devono essere riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma... del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico o per tecnico di radiologia medica ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico o di tecnico di radiologia medica regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà del pari, inserita sul certificato provvisorio.

Sul diploma di maturità di tecnico di radiologia medica dovrà essere, invece, apposta la seguente dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 ».

Analoga dicitura sarà inserita sul certificato provvisorio.

Art. 21.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono, in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 4 maggio 1979

Il Ministro: SPADOLINI

TABELLA A

MATURITA' PROFESSIONALE

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Istituti professionali alberghieri:		
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Storia, sociologia e psicologia del turismo Economia politica e turistica Lingua straniera (1)
Tecnico delle attività alberghiere .	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera Geografia fisica, politica e turistica Tecnologia alberghiera
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto, legislazione sociale e agraria Economia politica, economia e statistica agraria Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole
Istituti professionali per il commercio:		
Analista contabile . . .	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Informatica e statistica aziendale Economia politica e scienza delle finanze Matematica
Operatore commerciale . .	Economia politica e scienza delle finanze	Lingua e lettere italiane Matematica Informatica e statistica aziendale (1) Tecnica del commercio internazionale
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Alimenti e alimentazione	Lingua e lettere italiane Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale Lingua straniera Economia politica, scienza delle finanze e gestione aziendale
Segretario d'amministrazione . .	Diritto, legislazione sociale, e contabilità pubblica	Lingua e lettere italiane Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio e tecnica pratica amministrativa Matematica Lingua straniera (1)
Istituti professionali femminili:		
Assistente per comunità infantili .	Psicologia	Lingua e lettere italiane Pedagogia Tecniche educative e di esplorazione Igiene mentale e psichiatria infantile
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia dell'arte e del costume Lingua straniera Storia
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Matematica Psicologia e sociologia Storia dell'arte
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Chimico delle industrie ceramiche	Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche	Lingua e lettere italiane Impianti industriali ceramici e disegno Chimica applicata e laboratorio analisi chimiche inorganiche ed organiche Matematica

Colonna I (a)	Colonna II (b)	Colonna III (c)
Odontotecnico	Tecnologia odontotecnica	Lingua e lettere italiane Chimica organica e biologica Fisica Biologia e fisiologia umana
Ottico	Anatomia, biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Ottica Laboratorio misurazioni Matematica
Tecnico della cinematografia e della televisione	Letterature straniere	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia delle arti e del costume Tecniche professionali
Tecnico delle industrie chimiche . .	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Chimica organica e preparazioni Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio (1) Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie grafiche .	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici	Lingua e lettere italiane Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale Fisica e laboratorio Chimica fotografica
Tecnico delle industrie meccaniche .	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Macchine a fluido Elettrotecnica ed elettronica Matematica (1)
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Elettrotecnica ed elettronica Matematica Fisica e laboratorio
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio	Lingua e lettere italiane Progettazione tecnica Matematica Impianti industriali ceramici e disegno
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Tecnologia e tecnica della produzione Matematica Impianti industriali
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Chimica-fisica e analisi	Lingua e lettere italiane Fisica Chimica organica e preparazioni Microbiologia speciale
Tecnico di radiologia medica . . .	Anatomia, biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Chimica biologica Tecnologia e apparecchiature radiologiche Elettrotecnica ed elettronica

(a) Tipo di maturità professionale.
(b) Materia oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica.
(c) Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio, salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca, con lingua e lettere slovene per gli istituti con insegnamento in lingua slovena e con lingua e lettere francesi per gli istituti della regione autonoma della Valle d'Aosta.

N.B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno scolastico.

Per le materie oggetto di colloquio la cui dizione risulta comprensiva di *laboratorio* il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

TABELLA B

MATURITA' PROFESSIONALE

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione di albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico; radio-telegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico
Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico; meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche, con riferimento a una delle qualifiche: forgiatore, modellista-formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione e di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrici di laboratorio chimico-biologico
Tecnico di radiologia medica	Esercitazioni radiologiche

Nota. — Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o la osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

Il Ministro della pubblica istruzione
SPADOLINI

(4732)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 870/79 della commissione, del 2 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 871/79 della commissione, del 2 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 872/79 della commissione, del 2 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 873/79 della commissione, del 2 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 874/79 della commissione, del 2 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 875/79 della commissione, del 2 maggio 1979, relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 876/79 della commissione, del 2 maggio 1979, recante sospensione dell'immissione in libera pratica nella Comunità di funghi di coltivazione in salamoia originari di Taiwan.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio, del 29 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 375 del 30 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 110 *del* 3 *maggio* 1979

(103/C)

Regolamento (CEE) n. 877/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 878/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 879/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 880/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 881/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.

Regolamento (CEE) n. 882/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 586/77 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 883/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2960/77 relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento

Regolamento (CEE) n. 884/79 della commissione, del 3 maggio 1979, recante adeguamento dell'importo dei prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 885/79 della commissione, del 3 maggio 1979, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 75.03 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 886/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli caprine, non nominate, della sottovoce doganale 41.04 B II, originarie dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 887/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pannelli di fibre di legno o di altre materie vegetali, della voce doganale 44.11, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 888/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna della voce doganale 55.08, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 889/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori, foglie e frutti artificiali, e loro parti, della voce doganale 67.02, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 890/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli a lama trinciante o dentata, della voce doganale ex 82.09, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 891/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 892/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 893/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 834/79 della commissione, del 26 aprile 1979, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 107 del 30 aprile 1979.

Pubblicati nel n. L 111 *del* 4 *maggio* 1979

(104/C)

Regolamento (CEE) n. 894/79 della commissione, del 3 maggio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 113 *del* 7 *maggio* 1979

(105/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 maggio 1979:

Pane Marcello, notaio residente nel comune di Montegiorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Castelfidardo, distretto notarile di Ancona, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Ratti Luciano, notaio residente nel comune di Refrancore, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Castigliole d'Asti, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Finelli Angelo, notaio residente nel comune di Monguelfo, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Ortisei, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Cemmi Giorgio, notaio residente nel comune di Vilminore di Scalve, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Capo di Ponte, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Boletti Gabriella, notaio residente nel comune di Grosotto, distretto notarile di Sondrio, è trasferita nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Naso Natale, notaio esercente nella sede soppressa di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito, d'ufficio, nel comune di Catanzaro, con l'anzidetta condizione.

Grasselli Giovanni, notaio residente nel comune di Cremona, è trasferito nel comune di Oristano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Leggeri Giuseppe Paolo, notaio residente nel comune di Bergamo, è trasferito nel comune di San Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, con l'anzidetta condizione.

de Martino Norante Filippo, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Messeri Alberto, notaio residente nel comune di La Spezia, è trasferito nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Gibboni Francesco, notaio residente nel comune di Montanaro, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Ferrandina, distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione.

Rocca Mauro, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Bianchi Alessandro, notaio residente nel comune di Tronzano Vercellese, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Corteolona, distretto notarile di Pavia, con l'anzidetta condizione.

Sartori Massimo, notaio residente nel comune di Godiasco, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Gambolò, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ravani Emma Maria, notaio residente nel comune di Parma, è trasferita nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione.

Bongiorno Pier Germano, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Bobbio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ghiretti Paolo, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Vicopisano, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione.

Cinelli Alessandro, notaio residente nel comune di Castelnuovo Garfagnana, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Siena, con l'anzidetta condizione.

Pini Renata, notaio residente nel comune di Torino, è trasferita nel comune di Carmagnola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Marchesoni Franco, notaio residente nel comune di Levico, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento, con l'anzidetta condizione.

Malacrea Alessandra, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine, è trasferita nel comune di Trieste, con l'anzidetta condizione.

Trovato Paolo, notaio residente nel comune di Cannobio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Verbania Intra, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Polosa Antonio, notaio residente nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Pescopagano, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione.

(4900)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, della sussistenza della crisi occupazionale nell'area del comune di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Napoli;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi occupazionale;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Napoli.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(4734)

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica nel comune di Roma e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(4735)

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Crescentino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento nel comune di Crescentino (Vercelli) e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori predetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Crescentino (Vercelli) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(4736)

Deliberazione 18 aprile 1979. Accertamento, ai sensi dello art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, della condizione di crisi economica delle aziende del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Vercelli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla situazione del settore tessile-abbigliamento nel comune di Vercelli e le proposte di intervento per consentire la proroga, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento nella zona predetta;

Ritenuto che sussistono obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi economica settoriale ai fini della proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori suddetti;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Vercelli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(4737)

Deliberazione 18 aprile 1979. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Cotonificio triestino di Gorizia;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Cotonificio triestino di Gorizia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del CIPI
ANDREOTTI

(4741)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Designazione dei componenti dell'ufficio elettorale presso l'Avvocatura dello Stato, di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

L'AVVOCATO GENERALE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979 con il quale sono state indette le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 della legge n. 103 del 1979;

Ritenuto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge sopra indicata occorre provvedere alla destinazione dei componenti dell'ufficio elettorale ivi previsto chiamandone a far parte un vice avvocato generale dello Stato come presidente nonché due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato;

Decreta:

L'ufficio unico elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato di cui all'art. 22 della legge 3 aprile 1979 n. 103 è composto come segue:

Vitucci avv. Elio, vice avvocato generale dello Stato, presidente;

Zotta avv. Gaetano, avvocato dello Stato;

Palatiello avv. Antonio, avvocato dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 22 maggio 1979

L'Avvocato generale f.f.: DI CIOMMO

(4971)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI PAVIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Il 10% di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico, deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile, richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduti senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata dal direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Pavia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Pavia, le firme apposte ai certificati stessi, dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Pavia. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata finora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori dalla provincia di Pavia e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, addì 1° febbraio 1979

Il direttore provinciale: BAUDAZZI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale per la Lombardia, addì 26 marzo 1979
Registro n. 13 Poste, foglio n. 219

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia

Il sottoscritto (1) . . nato a . . . il . . residente in . . via . . n. . . provincia . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a ventidue posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza del 1° febbraio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4719)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di malattie infettive in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Staiti Alessandro nato a Messina l'11 gennaio 1928, può partecipare a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto dell'art. 1 il precedente decreto in data 1° febbraio 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per effetto dell'art. 2 al precedente decreto in data 1° febbraio 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Passalacqua Antonino, nato a Messina il 17 marzo 1926;
Piazza Vincenzo, nato a Paceco il 1° gennaio 1926;
Sindoni Giuseppe, nato a Catania l'8 febbraio 1923;
Sueri Lodovico, nato a Bagolino il 29 agosto 1930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3983)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico a quattro posti di ispettore archeologo medievalista.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1979, registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 167, è stato disposto che le prove scritte del concorso a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti con specializzazione in archeologia medioevale, bandito con decreto ministeriale 6 ottobre 1978, avranno luogo in Roma, viale Lincoln n. 1 presso l'Aerofototeca, sala concorsi, alle ore 8 nei giorni 12 e 13 giugno 1979, anziché nei giorni 4 e 5 giugno.

(4973)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(1685/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(1680/S)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

(1663/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(1664/S)

SPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Firenze.

(1665/S)

OSPEDALE CIVILE « GIOVANNI XXIII » DI GIOIA TAURO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del pronto soccorso;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(1669/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(1672/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. GALLO » DI OSIMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto geriatra;
un posto di aiuto e un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Osimo (Ancona).

(1682/S)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(1666/S)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Capri (Napoli).

(1667/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti d'ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1668/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791450)